

Comune di Val Di Chy

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 in data 27/12/2021

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D. LGS. 19.08.1016 N. 175 E S.M.I. - SITUAZIONE AL 31.12.2020

L'anno 2021, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GEDDA MICHELE - Sindaco	Sindaco	X	
MINELLONO REMO - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
CANTIGNANO MARTINO RENATO - Consigliere	Consigliere	X	
PERASSA GIOVANNI - Consigliere	Consigliere	X	
MARCHETTI GIACOMO BATTISTA - Consigliere	Consigliere	X	
TARGHETTA CESARE - Consigliere	Consigliere		X
MABRITTO TULLIO - Consigliere	Consigliere	X	
GARCIA MARIA LAURA - Consigliere	Consigliere	X	
MABRITTO MAURO - Consigliere	Consigliere	X	
MARENCO VALTER - Consigliere	Consigliere		X
BACCHIEGA DONATELLA - Consigliere	Consigliere	X	
Totale		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Claudio in qualità di Segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEDDA MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D. LGS. 19.08.1016 N. 175 E S.M.I. - SITUAZIONE AL 31.12.2020

Deliberazione n. 32 del 27/12/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 100/2017;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014, con deliberazione dei Consigli Comunali dei cessati Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dagli stessi ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31.12.2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31.12.2020;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Val di Chy con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dai suddetti Comuni cessati;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VISTA la comunicazione trasmessa dalla SMAT S.p.A., prot. n. 5915 del 09.11.2021, con la quale veniva comunicato quanto che la Società SMAT S.p.A. è esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP è esclusa dal medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30 Giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa il prospetto allegato alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con Verbale n. 15 del 20/12/2021;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto;

Con voti unanimi in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Val di Chy alla data del 31.12.2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta l'aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione".
2. Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione al MEF ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
4. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con successiva votazione all'unanimità, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
GEDDA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr.ssa Raffaella BLESSENT

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESP. DEL SERVIZIO
Dr.ssa Raffaella BLESSENT

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.valdichy.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 10/03/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Val Di Chy, lì 10/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-dic-2021

- x** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Val Di Chy, lì 27-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

CALVETTI Claudio